



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per il Cinema

Roma, 29 MAR. 2010

ANICA

c.a. Presidente

fax 06-4402024

API

c.a. Presidente

fax 06-4404128

APE

c.a. Presidente

fax 06-3729554

ANAC

c.a. Presidente

fax 06-37519499

CENTOAUTORI

c.a. Presidente

fax 06-68210895

Prot. 4530/c 01.01.01-6.1

URGENTE

OGGETTO: Decreto 7 maggio 2009 "tax credit" - Ulteriori chiarimenti.

Si forniscono, di seguito, alcuni ulteriori chiarimenti interpretativi della disciplina recata dal decreto in oggetto, fermo restando che ulteriori delucidazioni potranno essere offerte successivamente, anche su specifiche sollecitazioni di codeste Associazioni.

1 - Tabella C d.m. tax credit 7.5.2009 (requisiti di eleggibilità culturale lungometraggi e documentari stranieri).

In riferimento ai requisiti previsti ai punti A.5.1 (lungometraggi stranieri) e A.3.1 (documentari stranieri) dei test di eleggibilità culturale ex Tabella C di cui all'art. 1, comma 8, del d.m. tax credit 7.5.2009, si ritiene di dover specificare che l'ambientazione territoriale del soggetto del film in altro Paese europeo è da



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per il Cinema

considerarsi equiparabile all'ambientazione italiana, concorrendo, di fatto, al rispetto del requisito e all'attribuzione del rispettivo punteggio, fatta salva la necessità di ottemperare al requisito minimo del 15% delle scene contenute nella sceneggiatura ambientate in Italia.

2 - Titoli di coda (punto n. 14 della circolare 8.10.2009).

Nel caso di produzioni esecutive di produzioni nazionali, l'obbligo della menzione dell'utilizzo del *tax credit* nei titoli di coda è posto in capo del solo produttore appaltante (unico che può disporre in tal senso). L'eventuale mancato rispetto dell'obbligo vanifica anche il credito d'imposta del produttore esecutivo.

Nella circolare n. 11174 dell'8.10.2009, inoltre, come si ricorderà, si è in generale chiarito che la menzione dell'utilizzo del beneficio nei titoli di coda è obbligatoria se il credito è utilizzato *"anteriamente alla presentazione dell'istanza di cui all'art. 3, comma 3"*. Si precisa che il momento rilevante è quello, anteriore, della presentazione della richiesta di nulla osta alla proiezione in pubblico; in tale momento, infatti, l'opera cinematografica assume la versione *"definitiva"* e immodificabile (parere dell'Ufficio legislativo MiBAC n. 11210 del 23.5.2007).

3 - Coperture assicurative (integrazione punto n. 12 della circolare 8.10.2009).

Non si applica la disposizione dell'art. 6 del d.m. 7.5.2009 con specifico riferimento agli obblighi di copertura *"negative film"*, *"faulty stock"*, *"cast insurance"* ed *"extra expense"* se il credito d'imposta viene utilizzato dopo la richiesta di nulla osta alla proiezione in pubblico, in quanto in tale situazione circostanziale non sono più sussistenti i rischi corrispondenti agli obblighi medesimi.

4 – Eleggibilità delle spese di produzione sostenute in territori extra-UE.

Con riferimento a quanto stabilito dal comma 7 dell'art. 2 del d.m. 7.5.2009, è necessario precisare che le spese di produzione possono essere sostenute all'estero, sia in Paesi membri dell'UE che in Paesi extra-UE. Il riferimento agli altri Stati membri dell'Unione europea, contenuto nell'ultimo periodo del medesimo comma, è dettato dal fatto che soltanto in ambito UE rilevano le regole in materia di "aiuti di Stato" e, pertanto, è stato stabilito che le spese ivi sostenute non sono eleggibili se sono utilizzate per accedere a benefici simili di altri Stati membri UE. Diversamente, qualora la produzione del film di nazionalità italiana sostenga spese in Stati extra-UE



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per il Cinema

ed ottenga benefici in tali Stati, questi non renderanno ineleggibili le spese ai fini del riconoscimento del *tax credit* italiano, fermo restando che tali spese saranno eleggibili, nel rispetto di tutte le altre condizioni previste, per l'ammontare quantificato al netto del beneficio concesso. Quanto sopra, ovviamente, sempre che l'impresa di produzione sostenga sul territorio italiano spese di produzione, ai sensi dell'art. 1, comma 10, per un ammontare complessivo almeno pari all'ottanta per cento del credito d'imposta.

5 - Coproduzioni con Paesi extra-UE.

Com'è noto, le coproduzioni con Paesi extra-UE che rientrino nell'ambito di accordi bilaterali o autorizzate con decreto ministeriale danno diritto alla nazionalità italiana (cfr. art. 6 del d.lgs. 28-2004). In quanto tali, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del d.m. 7.5.2009, i film in oggetto possono potenzialmente accedere al *tax credit*, al pari dei film italiani e di quelli rientranti nelle coproduzioni con Paesi UE. Come i film nazionali e le coproduzioni con Paesi UE, anche le coproduzioni con Paesi extra-UE devono, però, ovviamente, rispettare i requisiti culturali della Tabella A allegata al d.m. 7.5.2009. Tali requisiti sono impostati in coerenza con il principio della c.d. "eccezione culturale" che consente, come è noto, di superare il generale divieto di concessione di aiuti di Stato in ambito UE. Quanto detto, dunque, non esclude che le coproduzioni con Paesi extra-UE possano contenere elementi di culturalità idonei a qualificare l'opera per l'accesso al beneficio. Concludendo, per i film che chiedono la nazionalità (film italiani, coproduzioni UE o extra-UE) il legislatore ha richiesto un minimo di culturalità italiano-europea, non essendo sufficiente, ai fini dell'eleggibilità per il *tax credit*, il mero ottenimento della nazionalità italiana. L'eleggibilità, pertanto, non può prescindere dall'ottenimento del punteggio minimo previsto dalla Tabella A.

6. Spese di promozione e lancio.

I costi sostenuti per la promozione ed il lancio del film nonché ogni altra spesa non strettamente riconducibile alle fasi di sviluppo, produzione e post produzione come indicate nella tabella D del d.m. 7.5.2009 ("*tax credit*") non sono eleggibili e, pertanto, non sono computabili ai fini del calcolo del credito d'imposta concesso alle imprese di produzione cinematografica (art. 2 del dm "*tax credit*") ovvero alle imprese di produzione esecutiva o alla industrie tecniche (art. 4 del dm "*tax credit*").





Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per il Cinema

7. Rilevanza dei costi di produzione sostenuti dal produttore esecutivo nell'ambito di mandati senza rappresentanza.

I costi di produzione sostenuti dal produttore esecutivo nell'ambito di rapporti con il produttore appaltante riconducibili allo schema del mandato senza rappresentanza sono eleggibili, al ricorrere di tutte le altre condizioni, indipendentemente dal fatto che i predetti costi siano imputati al conto economico del produttore esecutivo e, quindi, anche qualora la metodologia di rilevazione contabile preveda la rilevazione al conto economico della sola quota di utile realizzata dal produttore esecutivo (c.d. *producer fee*). Resta fermo, ovviamente, che il produttore esecutivo sarà comunque tenuto a conservare tutta la documentazione idonea a fornire la prova delle spese di produzione sostenute. Quanto sopra, ovviamente, rileva sia con riferimento all'ipotesi in cui il produttore appaltante sia residente sia nelle fattispecie di cui all'art. 4 del dm "tax credit", ossia per le produzioni esecutive realizzate su commissione di produzioni estere.

8. Rilevanza dei costi di produzione indipendentemente dalla loro deducibilità fiscale.

I costi di produzione delle opere filmiche rilevano, ai fini della eleggibilità per i benefici di cui al dm 7.5.2009 ("tax credit") ed al ricorrere di tutte le altre condizioni necessarie, per l'ammontare effettivamente sostenuto dall'impresa di produzione, indipendentemente dalla sussistenza di limitazioni alla loro deducibilità ai fini delle imposte sui redditi.

9. Requisiti di capitalizzazione delle imprese.

Con riferimento al requisito previsto dall'art. 1, comma 1, del dm 7.5.2009 ("tax credit") in ordine alla patrimonializzazione delle imprese di produzione, si precisa che il requisito non si intende esteso anche alle società di produzione esecutiva di cui al comma 2 del medesimo decreto destinatarie del credito d'imposta di cui all'art. 4.

La presente nota verrà pubblicata nel sito *web* di questa Direzione generale. Si invitano codeste Associazioni a darne la massima diffusione presso i propri aderenti, ringraziando per la cortese e fattiva collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE

(Nicola Bonelli)